

La responsabilità dello specializzando

La figura del medico in formazione pone problemi interpretativi ed applicativi relativamente all'indagine e valutazione sulla responsabilità in caso di evento avverso. Secondo la Cassazione lo specializzando non è mero esecutore di quanto impartito dal docente bensì gode di una certa autonomia nell'erogazione delle prestazioni professionali.

Il grado di tale autonomia nel compiere la sua attività incide notevolmente relativamente ai profili di colpa a lui ascrivibili. La Cassazione parla di “colpa per assunzione” asserendo che lo specializzando deve rifiutare interventi al di sopra delle proprie capacità e competenze e deve sempre valutare se sia in grado di assolvere con diligenza, prudenza e perizia gli incarichi che gli vengono affidati. Il giudice nel valutare la colpa deve prendere in considerazione il grado di competenza cioè tutto l'iter formativo e a quale stadio sia giunto lo specializzando perché questi può rispondere di lesioni / omicidio colposo cagionati al paziente a titolo di “colpa per assunzione”. La formazione dei medici specialisti è regolata dal Dlgs 368/99 che all'art.20 c.1 lettera E prevede l'ottenimento del diploma di medico chirurgo specialista subordinato alla partecipazione “personale del medico chirurgo specializzando alle responsabilità proprie della disciplina”. Secondo la suprema Corte lo specializzando non è un mero spettatore e non è totalmente estraneo all'equipe nella struttura dove svolge attività bensì ancorchè in formazione è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che assiste relativamente alle attività che svolge personalmente e che gli sono stata demandate dal medico docente tutore che impartisce istruzioni e verifica i risultati. Il dovere di diligenza impone allo specializzando di astenersi da determinate prestazioni professionali che comporterebbero rischi elevati per il paziente non essendo sufficientemente esperto per svolgere prestazioni complesse che richiedono particolari cognizioni tecniche, esperienza e competenza in difetto potrebbe rispondere di imprudenza. La Cassazione ha specificato che nel caso in cui lo specializzando causi danni al paziente, risponderà personalmente, non potendo addurre la sua passiva adesione alle direttive che gli sono state impartite se palesemente non adeguate al caso concreto. Grava sullo specializzando l'obbligo di astenersi dall'operare direttamente in tutti casi in cui è in disaccordo con il trattamento che il docente / tutor gli ordina di erogare, in tutti casi in cui ritenga che le istruzioni impartite siano errate o superiori alle sue capacità tecniche e possano cagionare rischi alla salute del paziente. La responsabilità secondo la Cassazione viene ascritta allo specializzando quando è in grado di rilevare errori emendabili. Quando invece non possa riconoscerli nè attivarsi andrà esente da responsabilità. Risponderà invece qualora agisca in carenza di cognizioni fondamentali o presti attività superiori al grado di formazione raggiunto. Altri addebiti possono essere elevati a carico dello specializzando per imperizia nell'uso dei mezzi operatori o

diagnostici che dovrebbe padroneggiare. Il chirurgo tutor cui è affidato lo specializzando potrebbe rispondere di “culpa in vigilando o eligendo”. Per esempio per essersi allontanato lasciando al solo specializzando l’assistenza del paziente nel pre o post operatorio o nel corso dell’intervento chirurgico. Lo specializzando potrà rispondere di responsabilità diretta o per assunzione quando ha accettato di svolgere prestazioni affidate dal medico tutor e assunto una posizione di garanzia anche se con autonomia vincolata e condivisa con chi impartisce le direttive secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Avv. Vania Cirese

Responsabile ufficio legale ACOI